L'altro diritto ONLUS

Sede legale c/o L'altro diritto Centro interuniversitario di ricerca su carcere, devianza, marginalià e governo delle migrazioni Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze Fax 055-2759925

Email: <u>adir@altrodiritto.unifi.it</u> home page: <u>www.altrodiritto.unifi.it</u>



L'Altro Diritto ONLUS – Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità

Centro Consulenza Extragiudiziale; C.F. 94093950486; Iscrizione Registro Regionale del Volontariato Sezione Provincia di Firenze Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003; Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del Registro regionale delle persone giuridiche private

Firenze, lì 6 dicembre 2018

Spett.le
ISTITUTO COMPRENSIVO "A. PACINOTTI "
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO Via D. Alighieri N. 42 –
56025 Pontedera (PI)
Tel. 0587 53871 59804
CF 81001970508

Mail: piic82000r@istruzione.it/

Per pec: piic82000r@pec.istruzione.it

Oggetto: diffida Bando di selezione del Responsabile della Protezione dati ai sensi degli artt. 37 e segg. del Regolamento UE 2016/679 Rivolto ai dipendenti dell'Istituto Comprensivo "A. Pacinotti" di Pontedera, ai dipendenti di altre Istituzioni scolastiche, ai liberi professionisti esterni all'Amm.ne scolastica discriminatorio

Con la presente la dott.ssa Sofia Ciuffoletti in qualità di legale rappresentante dell'Altro Diritto ONLUS, iscritta dal 20.01.2015 al n. 365 del "Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni" di cui all'art. 6 del D.lgs. 251/2003 gestito dall'UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) contesta la legittimità del bando in oggetto nella parte in cui riserva l'accesso alla indetta selezione pubblica ai soli cittadini italiani o appartenenti all'UE.

Si segnala che tale previsione nella parte in cui subordina l'ammissione dei candidati al possesso della cittadinanza italiana o dell'Unione Europea costituisce una **discriminazione fondata sull'origine nazionale**, come tale vietata dalla normativa italiana e dai Trattati dell'Unione europea.

A tal proposito si rammenta che, in seguito alle modifiche apportate all'art. 38 del D.lgs. 165/2001 (Testo Unico sul pubblico impiego) dalla legge 6 agosto 2013 n. 97 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013 (13G00138) (GU Serie Generale n.194 del 20-8-2013), le legge sull'accesso al pubblico impiego prevede che: "Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria".

Tale modifica ha pertanto equiparato in materia di accesso al pubblico impiego, i cittadini di Paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno CE di lungo periodo, dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, i cittadini di un Paese membro dell'Unione europea

L'altro diritto ONLUS

Sede legale c/o L'altro diritto Centro interuniversitario di ricerca su carcere, devianza, marginalià e governo delle migrazioni Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze Fax 055-2759925

Email: <u>adir@altrodiritto.unifi.it</u> home page: <u>www.altrodiritto.unifi.it</u>



L'Altro Diritto ONLUS – Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità

Centro Consulenza Extragiudiziale; C.F. 94093950486;

Iscrizione Registro Regionale del Volontariato Sezione Provincia di Firenze Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003;

Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del Registro regionale delle persone giuridiche private

e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro titolari del diritto di soggiorno.

La legge europea n. 97 del 2013 trae proprio origine dalle osservazioni rivolte alle autorità italiane dalla Commissione europea nell'ambito dei procedimenti preliminari di infrazione (EU Pilot 1769/11/JUST e 2368/11/HOME), in base alle quali la prassi generalizzata di esclusione dai concorsi pubblici dei cittadini di Paesi terzi familiari di cittadini UE, dei rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e dei lungo soggiornanti, risultava in contrasto con rispettivamente le Direttive europee 2004/38, 2004/83 e 2003/109.

Dal testo dell'art. 38 D.lgs. 165/2001 si evince che l'unico caso in cui è consentito subordinare l'ammissione ai concorsi pubblici al requisito della cittadinanza italiana è quello in cui le mansioni del posto di lavoro implichino "esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri" ovvero attengano "alla tutela dell'interesse nazionale".

La suddetta norma recepisce dunque un criterio sostanzialistico in conformità a quanto sancito dal legislatore dell'UE, laddove richiede la parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali anche in materia di accesso al pubblico impiego, qualora questo non implichi, nemmeno in via occasionale, la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri (si veda, per esempio, art. 11 lett. a) Direttiva 1003/109/CE).

La previsione di un tale criterio impone evidentemente, di volta in volta, una verifica in concreto dei poteri affidati al pubblico impiegato. Solo al termine di una tale verifica potrà dunque essere vagliata la legittimità di una riserva in favore dei soli cittadini italiani e non si ravvisa nel bando in oggetto.

Nel caso di specie, si ritiene che l'attività di cooperazione con il Garante della Protezione dei Dati Personali (ex art. 39 GDPR) in carico al RPD/DPO non rappresenti l'esercizio di un pubblico potere né sia attinente alla tutela dell'interesse nazionale.

Si invita pertanto l'amministrazione in indirizzo a procedere alla immediata rettifica del bando e ad eliminare la previsione discriminatoria. Con l'avvertimento che in difetto saremo costretti ad agire innanzi alle competenti sedi giudiziarie.

Distinti saluti.

La Presidente Dott.ssa Sofia Ciuffoletti

Den